



Comune di Bozzolo

46012 Piazza Europa, 1 – Cod. Fisc. e P. IVA 00185780202

Tel. 0376910824 – Fax 0376910830 e_mail: ufficiotributi@comune.bozzolo.mn.it

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 44.
del 10-07-2013

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	
Art. 2 -	<i>Aliquote</i>	
Art. 3 -	<i>Detrazione</i>	
Art. 4 -	<i>Efficacia delle aliquote e della detrazione</i>	
Art. 5 -	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	
Art. 6 -	<i>Abitazione principale</i>	
Art. 7 -	<i>Pertinenze dell'abitazione principale</i>	
Art. 8 -	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>	
Art. 9 -	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>	
Art. 10 -	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli</i>	
Art. 11 -	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	
Art. 12 -	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati Dichiarati inagibili/inabitabili</i>	
Art. 13 -	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	
Art. 14 -	<i>Versamenti e dichiarazioni</i>	
Art. 15 -	<i>Importi minimi</i>	
Art. 16 -	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	
Art. 17 -	<i>Attività di controllo</i>	
Art. 18 -	<i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 19 -	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 20 -	<i>Disposizioni finali</i>	

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Bozzolo dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 2 - ALIQUOTE

1. Le aliquote dell'imposta municipale propria in vigore nel Comune di Bozzolo sono stabilite come segue:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	4,00 per mille
Fabbricati di categoria A (esclusi A/10) e relative pertinenze, non adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo	9,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993, comprese le categorie D10	2,00 per mille
Terreni e Aree Fabbricabili	7,60 per mille
Tutti gli altri Immobili	7,60 per mille

ART. 3 – DETRAZIONE

1. La detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura di euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

ART. 4 – EFFICACIA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE

1. Le aliquote e la detrazione stabilite negli articoli precedenti restano in vigore fino ad una loro diversa determinazione, in mancanza della quale si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 5 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 6 – ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i coniugi, non legalmente separati o divorziati, stabiliscono la residenza anagrafica, nello stesso comune, in due abitazioni disgiunte, l'agevolazione per l'abitazione principale è applicata ad un solo immobile e precisamente a quello che il contribuente indica come tale con autocertificazione congiunta. In caso contrario nessuno degli immobili verrà considerato come abitazione principale, in quanto mancante del requisito di dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari (art. 144 Codice Civile).
3. Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate ma utilizzate come unico complesso abitativo dal soggetto passivo, ai fini dell'applicazione del regime impositivo dell'abitazione principale, tale destinazione deve risultare dagli atti catastali o da apposita attestazione dell'Agenzia del Territorio che dimostri l'accatastabilità unitaria dei due immobili, ricorrendone le condizioni soggettive (unico titolare) e oggettive (contiguità e unione materiale). In mancanza di tale annotazione catastale, solo una delle due unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.

ART. 7 – PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti e qualsiasi altro immobile classificato nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a

servizio dell'abitazione principale, sono considerati pertinenza di quest'ultima, nel limite di una sola unità immobiliare per ciascuna delle sopra elencate categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purché la titolarità e l'utilizzo dell'unità abitativa e delle pertinenze siano imputabili allo stesso soggetto.

2. Le pertinenze come sopra definite usufruiscono dell'aliquota stabilita per l'abitazione principale.
3. Le pertinenze, così come definite dalla legge, per essere qualificate tali devono essere direttamente utilizzate dal soggetto tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.

ART 8. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVE EDILIZIE NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base.

ART. 9 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. È fatto salvo il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza a favore del coniuge superstite, ai sensi dell'art. 540 del codice civile.

ART. 10 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.

662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

ART. 11 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria deliberazione la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori venali medi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

**ART. 12 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma necessitante invece di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. C) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari o inabitabili e non l'intero edificio.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b) del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, quindi con perizia dell'ufficio tecnico comunale, a seguito di richiesta del proprietario e con spese a suo carico; il proprietario allega idonea documentazione alla richiesta. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Fermo restando quanto più sopra previsto, il contribuente è tenuto a presentare al comune la dichiarazione prevista ai fini dell'imposta municipale propria, nei termini previsti per la stessa, individuando l'unità immobiliare interessata, le eventuali pertinenze ed allegando la documentazione prevista.

Per la individuazione dei presupposti di applicazione delle norme suddette, si deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) Non sussiste il diritto alla agevolazione suddetta in presenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) Non sussiste il diritto alla agevolazione per il periodo di effettuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, durante la cui durata l'imposta è dovuta sull'area fabbricabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

- c) Non sussiste il diritto alla agevolazione per il periodo successivo alla effettuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, anche se di fatto il fabbricato non è utilizzato;
- d) L'agevolazione in questione può essere quindi riconosciuta per i fabbricati che necessitano di interventi di restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo antecedente alla effettuazione di tali interventi, a condizione che i fabbricati non siano di fatto utilizzati.

ART. 13 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000

ART. 14 – VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. L'imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Il versamento dell'imposta è eseguito autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo ed è effettuato secondo le modalità adottate dal comune ed adeguatamente pubblicizzate.

4. La dichiarazione degli immobile posseduti deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine stabilito dalla normativa statale. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 15 – IMPORTI MINIMI

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, non si fa luogo all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi e per singola annualità, è di importo inferiore ad euro 30,00.
2. Il contribuente non è tenuto al versamento dell'imposta se l'importo annuo da pagare è pari o inferiore ad euro 5,00.

ART. 16 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro CINQUE per anno solare .
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 17 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o degli omessi

versamenti. Tale attività di controllo è svolta secondo le norme vigenti in materia (art. 9, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23)

ART. 18 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applica all'Imposta Municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 29 ottobre 2012.

ART. 19- RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs 446/97.
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00 (*D.L. 16/2012 Art. 3 comma 10*).

ART. 20 –DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 29/10/2012.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.